



# CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

## *Servizio Politiche ambientali*

PROVVEDIMENTO n. 02/2021, 16 febbraio 2021

Oggetto: Progetto per modifiche interne a fabbricati rurali per riutilizzo per fini agrituristici, in Piombino, località Le Pianacce. Valutazione di Incidenza Ambientale (VIInCA).

### IL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA VIA, LA VAS E LA VIInCA

**vista** la Direttiva europea 92/43/CEE "Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.";

**visto** il D.P.R. n. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

**vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 1223 del 15 dicembre 2015 con oggetto: "Direttiva 92/43/CE "Habitat" - artt.4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)";

**vista** la L.R.T. 56/2000 "Principali misure di conservazione da adottare nei Siti di Importanza Regionale (SIR)";

**vista** la L.R.T. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R.T.24/1994, alla L.R.T. 65/1997, alla L.R.T. 24/2000 e alla L.R.T. 10/2010." che disciplina la Procedura di Valutazione di incidenza;

**vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 119 del 12 febbraio 2018 con oggetto: "L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli artt. 123 e 123bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana.";

**vista** la L. 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e nello specifico l'art. 57 "Semplificazioni delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria";

**considerato** che ai sensi dell'art. 88, co. 4, della succitata LRT 30/2015: "4. Nel caso di interventi e progetti di cui al comma 1, non soggetti a verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale (VIA), sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza: "...omissis...d) i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nei casi di cui all'art. 57 della L. 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).";

**considerato** altresì che ai sensi dell'art. 57 - Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria, della L. 221/2015: "1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni."

**viste** le previsioni degli artt. 93 e 94 della LRT n. 30/2015 per chi realizzi " ...opere od interventi senza la previa sottoposizione degli stessi alle procedure di valutazione di incidenza ..."

**richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n.143 del 1 giugno 2018, con la quale si individua, quale Autorità Competente in materia di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 nei procedimenti di VInCA di competenza comunale, il Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV), il quale pertanto adotta parere motivato di cui all'art. 89 co. 3 della L.R.T. 30/2015;

**preso atto** che in data 25.09.2020, ns. prot. 33243/2020, veniva depositata dalla signora Lenoci Rosa, residente in San Vincenzo Via Manzoni n. 12, C.F. LNCRSO48H54B104T, istanza per il rilascio dell'accertamento di conformità in sanatoria per modifiche interne ed esterne a fabbricati rurali per riutilizzo per fini agrituristici, in Piombino, località Le Pianacce;

**considerato** che in data 19.10.2020, ns. prot. n. 36390/2020, il SUAP chiedeva alla signora Lenoci di produrre un'integrazione alla documentazione presentata;

**visto** che in data 05.11.2020, ns. prot. n. 39880/2020, veniva presentato dal Proponente quanto richiesto;

**visto** che in data 10.12.2020 si svolgeva il Nucleo di Valutazione per la VInCA che seppur rilevando la non significatività degli interventi eseguiti sotto il profilo degli impatti sul Sito Natura 2000, essendo stati realizzati all'interno di volumi esistenti, riteneva, nel proprio provvedimento n. 7/2020, che il proponente avrebbe dovuto depositare istanza di VInCA al fine di valutare la rilevanza degli impatti in considerazione del cambio di utilizzo dei fabbricati ubicati tra l'altro in area contigua di tipo B, così come definita dal Regolamento "Riserva naturale provinciale Padule Orti-Bottagone" approvato con DCR n. 41/2008;

**visto** inoltre che il Nucleo riteneva necessario, preventivamente alla presentazione della Vinca, acquisire il pronunciamento degli uffici regionali competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il suddetto regolamento, oggi di competenza regionale;

**preso atto** che in data 29.12.2020 il SUAP, ns. prot. n. 47107/2020, inviava al richiedente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata;

**rilevato** che in data 07.01.2021, ns. prot. n. 564/2021, veniva richiesto ai competenti uffici regionali il parere di cui sopra che questi fornivano all'Ente il 03.02.2021, ns. prot. 4459/2021;

**considerato** che in data 04.02.2021, ns. prot. n. 4525/2021, il Servizio Sviluppo Economico trasmetteva al Servizio Politiche ambientali, al fine dell'attivazione del Nucleo per la Valutazione di Incidenza Ambientale, tutta la documentazione integrativa presentata dall'Azienda Agricola Lenoci Rosa con riferimento all'oggetto;

**considerato** che il Nucleo si è riunito in data 16.02.2021;

**considerato** altresì che il progetto in oggetto, non è direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti ma che può avere incidenze sul sito ZSC-ZPS (Zona di Protezione Speciale) IT5160010 Padule Orti-Bottagone designata in base:

- alla Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE, con D.M. 24/05/2016;
- alla Direttiva "Uccelli" n. 2009/147/CE con D.C.R. n.6 del 21/01/2004;

**visti** i contenuti del progetto analizzato dai componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione comunale;

**preso atto** di quanto contenuto nel verbale del NTV tenutosi in data 16.02.2021 e allegato al presente provvedimento;

DECRETA


1. di ritenere, per i motivi espressi in premessa, l'intervento SOSTENIBILE per quanto concerne gli impatti sul sito ZSC-ZPS (Zona di Protezione Speciale) IT5160010 Padule Orti-Bottagone ai sensi della normativa vigente;
2. di richiamare integralmente le indicazioni contenute nel verbale del NTV comunale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di provvedere a rendere nota la conclusione del procedimento mediante la pubblicazione sul sito web del Comune (sezione Home » Come fare per » Ambiente» VIA-VAS-VInCA)» Valutazione di Incidenza Ambientale) del presente atto e della documentazione inerente il piano in oggetto;
4. di provvedere ad inviare al SUAP copia del presente atto al fine di provvedere ad inoltrarlo al Proponente.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.

Piombino 16 febbraio 2021

Letto e sottoscritto:

Luca Favali



Mario Ferrari



Serena Fossi



Simona Santinelli



Riccardo Banchi



Stefano Vivarelli



